

Lo conferma la Cassazione con un'ordinanza che si muove sulla scia delle S.u.

Danno tanatologico scoperto

Non è risarcibile la perdita immediata della vita

DI **GABRIELE CHIARINI**

Non è risarcibile il danno da perdita immediata della vita: lo ha confermato la sesta sezione della Corte di cassazione nella recente ordinanza n. 21508 del 6 ottobre 2020.

Stiamo parlando, naturalmente, del c.d. «danno tanatologico» (dal greco *thánatos*: «morte»), ovverosia del danno che soffrirebbe il soggetto deceduto per il fatto stesso di essere privato della vita. Nulla a che vedere, dunque, col c.d. «danno parentale», che è invece quello subito dai familiari per la perdita del rapporto con il defunto, e che è pacificamente risarcibile secondo i criteri tabellari in uso.

Ora, non pochi interpreti, anche autorevoli, sostengono che, poiché la vita è un diritto, la sua soppressione deve costituire un danno. Anzi, essi aggiungono, se è risarcibile il pregiudizio da lesione del bene «salute», a fortiori dovrà esserlo quello da lesione del bene «vita», che risponde a

un interesse di rango chiaramente superiore.

Per inciso, se fosse riconosciuto, il risarcimento di questo danno (tanatologico, appunto) non potrebbe esser liquidato al titolare del diritto soppresso, poiché evidentemente non più in vita. A giovarsene, dunque, sarebbero gli eredi, i quali subentrerebbero iure successio- nis nel relativo credito, tanto è vero che – come osservava già Cass. III, 24/03/2011, n. 6754 – concedere tutela risarcitoria al danno tanatologico «corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti».

Ad ogni modo, l'indubbio fascino argomentativo delle tesi favorevoli alla risarcibilità del danno tanatologico aveva aperto una breccia finanche nelle aule del Palazzaccio, al punto che la sentenza di

Cass. III, 23/01/2014, n. 1361, con una motivazione dotta e articolata, aveva ammesso

esplicitamente la risarcibilità, iure hereditatis, del danno da perdita della vita verificatasi immediatamente dopo il fatto lesivo, con ciò ponendosi in consapevole dissenso rispetto al consolidato orientamento che tale risarcibilità aveva invece, sin dal 1925, sempre negato.

Proprio al fine di comporre questo contrasto, è intervenuta Cass. S.u., 22/7/2015, n. 15350, la quale ha confermato che la persona deceduta per un fatto illecito non può acquistare (e conseguentemente trasferire ai propri eredi) alcun risarcimento per la perdita della propria vita.

Nel confermare questa linea di pensiero, la recente decisione di Cass. 21508/2020 ha anche ribadito che l'esclusione della risarcibilità ex se del dan-

no tanatologico non collide col riconoscimento del «diritto alla vita» di cui all'art. 2 della C.E.D.U., norma che – seppur diretta a proteggere in via generale il bene «vita» – non prescrive né impone una modalità specifica in cui detta tutela vada realizzata. Perciò non è scontato che si debba trattare di una protezione necessariamente risarcitoria, anche perché il nostro sistema della responsabilità civile è fondato sul concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato.

Quanto appena affermato circa l'irrisarcibilità del danno tanatologico, beninteso, concerne il caso di morte istantanea.

Se, invece, essa non è immediata, ma intercorre un apprezzabile arco temporale tra la lesione ed il decesso, si

riapre uno spazio di risarcibilità e acquista rilievo la diversa nozione di «danno terminale». La quale descrive, a ben vedere, una duplice tipologia di pregiudizio che il danneggiato può subire, prima della mor-

te, trasmettendo poi agli eredi il relativo credito risarcitorio. Da una parte, c'è il danno biologico temporaneo che la vittima soffre dalla lesione alla morte; esso è risarcibile, di regola, se la sopravvivenza duri più di 24 ore. Dall'altra parte, c'è invece il danno morale (che qualcuno chiama «catastrofale»); esso consiste nel terrore della propria morte imminente, ed è ovviamente configurabile soltanto se il soggetto ne sia stato consapevole, ancorché per un periodo brevissimo, perciò implica la vittima sia giunta a morte in stato vigile e cosciente.

© Riproduzione riservata

Se, invece, intercorre un apprezzabile arco temporale tra la lesione e il decesso, si riapre uno spazio di risarcibilità

Non pochi interpreti sostengono che, poiché la vita è un diritto, la sua soppressione deve costituire un danno

